



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale**  
**Vittorio Emanuele II**

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - [www.vittorioemanuele.gov.it](http://www.vittorioemanuele.gov.it)  
 PEO [bgtd030002@istruzione.it](mailto:bgtd030002@istruzione.it) - PEC [bgtd030002@pec.istruzione.it](mailto:bgtd030002@pec.istruzione.it)  
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnatrice SD  
 Circ. n. 434

*Ai docenti*  
*Corso Serale*  
*p.c. Personale ATA*

**OGGETTO: scrutini secondo periodo corso serale**

Dal giorno 6 giugno '18 iniziano, come da circ. n. 1 del 4 settembre 2017 integrata da successive circ. n. 26 del 26 settembre 2017 e n. 111 del 14 novembre 2017, che valgono a tutti gli effetti come convocazione, gli scrutini del secondo periodo.

Il calendario, variato solo per una classe, è il seguente:

- IIIPD - mercoledì 6-06-2018 ~ 13.30-15.30
- IIPD - sabato 9-06-2018 ~ 8.30-10.30
- IPD - lunedì 11-06-2018 ~ 10.30-12.30

L'ordine del giorno è il seguente:

- *Valutazione finale singole discipline;*
- *Valutazione del comportamento;*
- *Attribuzione credito scolastico e formativo (solo secondo e terzo periodo);*
- *Valutazione finale: ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, assegnazione crediti formativi agli studenti che completeranno il singolo periodo in due anni;*
- *Compilazione del "Certificato di riconoscimento crediti";*
- *Indicazioni modalità di recupero di eventuali carenze formative per alunni ammessi all'anno successivo con lacune formative (solo primo e secondo periodo).*

**L'inserimento dei dati preliminari** - valutazioni intermedie singole discipline, motivazione delle insufficienze o di NC, indicazioni per il recupero, tipologie delle prove e, per il coordinatore, la proposta della valutazione del comportamento - è a cura del **singolo docente** e deve essere effettuato **entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente allo scrutinio**. Nell'apposita sezione dell'area riservata del sito di istituto <https://sites.google.com/a/vittorioemanuele.org/area-riservata---vittorio-emanuele-ii/scrutini/scrutini-finali> troverete le istruzioni sia per l'inserimento preliminare da parte del singolo docente, sia per la gestione degli scrutini da parte del coordinatore.

È importante che ciascun docente, anche per rispetto dei colleghi, inserisca in tempo utile i dati.

Gli **scrutini si svolgeranno con applicativo on line** tramite il **Registro Elettronico Classeviva-Scrutinionline** e la documentazione relativa sarà gestita direttamente da tale applicativo:

- il giudizio sulla classe, comprensivo di indicazioni specifiche per casi particolari che possano impattare sulla valutazione finale (deroghe assenze, e indicazione di situazioni specifiche non in linea con la progettazione dei patti formativi individualizzati...) sarà inserito direttamente nell'applicativo nel campo *Oss finali* e sarà automaticamente inserito a verbale;
- il verbale, comprensivo delle valutazioni, sarà direttamente stampato e firmato al termine degli scrutini (da presidente - dirigente o coordinatore - e segretario);
- le schede di comunicazione delle valutazioni intermedie (comprensive di indicazioni per il recupero, eventuale motivazione del voto di comportamento e assenze) saranno consultabili dalle famiglie tramite il registro elettronico nella sezione "Esito scrutini".

- il tabellone completo delle valutazioni definitive, sarà stampato dal coordinatore al termine dello scrutinio: sarà firmato da tutti i docenti e allegato al verbale, mentre la segreteria provvederà a produrre le stampe dei tabelloni come previsto dalla normativa per la pubblicazione online;
- non saranno più utilizzati "allegati materia" o altre schede per le indicazioni sul recupero carenze, in quanto le stesse informazioni saranno gestite tramite l'applicativo dal singolo docente in fase di proposta voti, inserite automaticamente nel verbale e visibili agli studenti tramite la pagella online.

Durante lo scrutinio nell'aula assegnata sarà presente un pc (con stampante) con cui effettuare eventuali modifiche all'inserimento dei dati in base alle decisioni collegiali, definire la valutazione del comportamento nonché gestire il verbale con lo stesso programma.

Conviene qui ricordare che il **Consiglio di Classe**, in sede di scrutinio, deve essere **perfetto**, il che comporta che i docenti eventualmente assenti devono essere sostituiti con nomina del DS. Il ruolo del coordinatore, anche in presenza del dirigente, risulta essere cruciale durante la gestione dello scrutinio, sia per la sua conoscenza approfondita e globale della classe, sia per la gestione dello scrutinio informatizzato.

Riportiamo la normativa di riferimento specifica per la scuola secondaria di secondo grado:

**DPR 122/2009** *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*

**Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado**

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

[...] 5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

**Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione**

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

[...] 3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

### **Art. 8. Certificazione delle competenze**

4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

### **Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni**

[...] 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Di seguito la normativa di riferimento specifica per i corsi d'Istruzione degli adulti:

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 , n. 263**

#### **Art. 6**

#### **Valutazione e certificazione**

1. La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.

#### **CM 3 del 17 marzo 2016**

#### **[...] 1) Valutazione periodica e finale**

In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 4 del DPR 122 del 2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.

La valutazione, periodica e finale, è definita, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR 263/12, sulla base del Patto formativo individuale - elaborato dalla Commissione di cui all'articolo 5 comma 2 del DPR 263/12 - con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico frequentato dall'adulto.

La valutazione periodica si effettua secondo la suddivisione prevista dall'art. 74, comma 4 del D. L.vo 297/94, come deliberata dal Collegio Docenti ai sensi dell'art. 7, comma lett. c - del D. Lgs.297/94; la valutazione finale si effettua al termine del periodo didattico.

#### **2) Ammissione all'esame di Stato**

L'ammissione agli esami di stato è richiamata nell'art.6, comma 3: "non possono essere ammessi all'esame gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70% del percorso previsto."

#### **LINEE GUIDA DECRETO I.M. DEL 12 marzo 2015**

L'articolo 5, commi 2 e 3, relativamente alla valutazione e attestazione dei crediti formativi

Relativamente alle **modalità di recupero delle carenze formative**, si ricorda quanto descritto nel PTOF:

#### **8.3 Recupero carenze formative rilevate allo scrutinio finale**

##### **Recupero mediante studio autonomo**

Dopo attenta analisi della natura delle difficoltà rilevate e dei bisogni formativi di ciascuno studente, il Consiglio di Classe disporrà il recupero mediante attività autonoma e personale di studio, e provvederà alla formulazione di itinerari di attività coerenti con gli obiettivi da raggiungere.

Stante la specificità del corso d'istruzione per gli adulti, che non prevede la sospensione del giudizio, le eventuali carenze formative potranno essere saldate, secondo le indicazioni della rete dei CPIA di Bergamo, entro la prima metà del prossimo anno scolastico, o comunque entro una data e con modalità fissate dai Consigli di Classe del prossimo anno.

Si richiama altresì, della stessa OM 350/2018, l'articolo 8, comma 7, relativo all'integrazione del credito scolastico:

7. Fermo restando il massimo di 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 323/1998, nello scrutinio finale dell'ultimo anno può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, ai sensi del comma 2 del citato articolo 11, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

Per la valutazione finale e gli adempimenti ad essa relativi il Consiglio di Classe tiene in considerazione quanto deliberato dal Collegio Docenti, ferma restando la possibilità del CdC di deliberare in deroga per casi particolari. In particolare il Consiglio di Classe fa riferimento a:

- **Regolamento applicativo del limite di assenze per la validità dell'anno scolastico** (ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR n.122/2009) - Delibera Collegio Docenti n. 09 del 15/09/2017.
- **Criteri assegnazione crediti scolastici e formativi** - Delibera del Collegio Docenti N. 23 del 23/01/2018.
- **Criteri di ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato** - Delibera del Collegio Docenti N. 22 del 23/01/2018.

In area riservata <https://sites.google.com/a/vittorioemanuele.org/area-riservata---vittorio-emanuele-ii/scrutini/scrutini-finali> è a disposizione la documentazione e le istruzioni utili per la conduzione degli scrutini.

(\*) Il Dirigente Scolastico  
*Patrizia Giaveri*

(\*) *firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993*